

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente

ANNO 2006

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2162/2006, proposto dalla Regione Lazio
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bonura con domicilio
eletto in Roma Via Cipro , 12 presso Giuseppe Bonura

contro

Imp.Artigiana "Sossai Elio & Silverio-Carrozzeria Conca"Snc,
non costituitasi;

e nei confronti di

Cascone Marilena e Gobbo Maurizio non costituitisi;

per la riforma

della sentenza del **TAR LAZIO - ROMA :Sezione I TER n.
13658/2005** , resa tra le parti, concernente diniego concessione
contributo imprese artigiane ;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 9 Giugno 2006, relatore il
Consigliere Nicola Russo, e udito l'avvocato Bonura;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

E' chiesta la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, Roma, sez. I ter, n. 13658 del 14.12.2005,

notificata in data 7.2.2006, con la quale, in accoglimento del ricorso presentato dalla Soc. Sossai Elio e Silverio s.n.c., corrente in Latina, sono stati annullati: a) il provvedimento della Regione Lazio, prot. n. 7404 del 4.11.1999 di non ammissibilità della domanda presentata ai fini di ottenere il contributo previsto dal DOCUP 2 – Misura 2.2, nonché b) la determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico n. 66 del 20.9.1999, pubblicata nel BUR n. 32 del 20.11.1999, di approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi al contributo predetto.

La Regione Lazio ha proposto appello con ricorso notificato il 9.3.2006 e depositato il 16.3.2006, con cui si deduce l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza sotto i profili della violazione e falsa applicazione del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 approvato con Decisione della Commissione Europea n. 3774 del 22.12.1997, nonché dell'art. 6 della L. 7.8.1990, n. 241 e dei principi regolatori del procedimento.

La società appellata, benché ritualmente intimata, non si è costituita nella presente fase di gravame.

Alla pubblica udienza del 9.6.2006 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'appello deve trovare accoglimento, essendo inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia, avente ad

oggetto la concessione di contributi comunitari relativi agli interventi previsti nel Documento Unico di Programmazione, approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 3774 del 22.12.1997 per il periodo 1997/99.

Secondo l'orientamento sino ad oggi prevalente, essendo il denaro bene mobile fungibile per eccellenza, esso può essere oggetto di provvedimenti di concessione, con conseguente applicabilità dell'art. 5 legge T.a.r. (cfr. Cons. St., sez. IV, 2.8.2000, n. 4255; id., 19.7.1993, n. 727; Cass., Sez. Un., 3.12.1991, n. 12966).

L'applicabilità dell'art. 5, tuttavia, non implica automaticamente la giurisdizione del G.A., poiché il secondo comma dello stesso articolo fa salva la giurisdizione piena del giudice ordinario per tutte le questioni patrimoniali inerenti a compensi vantati dal concessionario, qualunque sia il *nomen* in concreto utilizzato (canoni, indennità, corrispettivi: cfr., *ex plurimis*, Cass., Sez. Un., 11.1.1994, n. 215; id., 10.12.1993, n. 12164).

In tali fattispecie, opera la riserva di giurisdizione prevista in favore del giudice ordinario dal medesimo art. 5, controvertendosi in materia di semplice pagamento di somme di denaro, giacché all'autorità non è attribuito alcun potere di valutazione, ma solo il controllo formale di determinati adempimenti, sicché il destinatario è titolare di un diritto soggettivo perfetto all'erogazione (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 1989 del 2002).

Non v'è spazio, infatti, per interessi legittimi, allorché la norma di previsione non attribuisca all'Amministrazione poteri discrezionali, ma le conferisca soltanto poteri di certazione circa condizioni predeterminate dalla legge per l'erogazione del finanziamento, che costituisce in tal modo il contenuto di un diritto soggettivo perfetto, dalla legge medesima direttamente attribuito al privato, mentre tutte le volte in cui la norma di previsione affidi all'Amministrazione il discrezionale apprezzamento circa l'erogazione del contributo, il privato è titolare di un interesse legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo (cfr. Cass., Sez. Un., 20.9.2004, n. 18844).

L'emanazione del provvedimento determina, invece, l'insorgenza di un diritto soggettivo alla concreta erogazione, tutelabile davanti al giudice ordinario, qualora al provvedimento stesso non sia data attuazione, per mero comportamento omissivo o perché l'Amministrazione intenda far valere la decadenza del privato dal beneficio, in relazione alla mancata osservanza, da parte del medesimo, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione suddetta o la sua permanenza; la situazione giuridica soggettiva del privato torna, invece, ad essere di interesse legittimo quante volte la mancata erogazione di un finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, dipenda dall'esercizio di poteri di autotutela dell'Amministrazione, la quale intenda annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità da cui sia affetto o

revocarli per contrasto originario con l'interesse pubblico (cfr. Cass. Sez. Un., n. 18844 del 2004 cit.).

Occorre, da ultimo, rilevare che il Giudice delle Leggi, a proposito della giurisdizione esclusiva nella materia dei pubblici servizi, ha affermato che essa può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo *“se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero, attesa la facoltà, riconosciuta dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, se si vale di tale facoltà”* (cfr. Corte Cost., sent. n. 204 del 2004).

L'assenza di poteri autoritativi nella fattispecie in esame, in una alla considerazione che la controversia attiene a questioni patrimoniali inerenti la misura (il *quantum*) del diritto alla percezione di contributi comunitari e, cioè, al semplice pagamento di somme di denaro, militano per l'attribuzione della controversia in esame alla cognizione piena del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 della legge T.a.r. e della sentenza della Corte Cost. n. 204 del 2004.

Per le suesposte considerazioni deve dichiararsi inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato – Quinta Sezione, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 9 giugno 2006, con l'intervento dei Sigg.ri:

Agostino Elefante	Presidente
Giuseppe Farina	Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani	Consigliere
Marzio Branca	Consigliere
Nicola Russo	Consigliere estensore

L'ESTENSORE

f.to Nicola Russo

IL PRESIDENTE

f.to Agostino Elefante

IL SEGRETARIO

f.to Antonietta Fancello

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 31-08-2007

(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

F.to Antonio Natale